

## Legge di bilancio 2023 Le principali novità, in sintesi

# 01 RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

### CHE COSA SI PUÒ RIVALUTARE?

**1** Si possono rivalutare terreni e partecipazioni non quotate dietro pagamento (entro il 15 novembre 2023) di un'imposta sostitutiva del 16%, pagabile in un'unica soluzione o in tre rate



**2** L'imposta si applica sul valore certificato da un'apposita perizia di stima, che va fatta redigere e asseverare, sempre entro il 15 novembre. I beni rivalutabili sono quelli posseduti alla data del 1° gennaio 2023

**3** Tra i beni vengono inclusi, per la prima volta, anche le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. L'imposta va calcolata sull'intero valore normale della partecipazione (media dei prezzi di dicembre 2022).



### QUALCHE ESEMPIO?

#### Quando conviene "rivalutare"

Tizio detiene il 100% della Alfa Srl  
Il valore periziato è pari a 1.000.000 €  
Il valore fiscale di carico di Tizio della partecipazione è pari a 100.000 €.

#### OPZIONE A

Se Tizio vendesse a Caio la partecipazione per 1.000.000 €, Tizio sconterebbe le imposte calcolate sulla differenza tra:  
il valore fiscale di carico (100.000 €)  
e il valore della cessione (1.000.000 €),  
ossia 900.000 € a cui applicherebbe il 26%.

$$900.000 \text{ €} * 26\% = 234.000 \text{ €}$$

*base imponibile*                      *imposta da pagare*

#### OPZIONE B

Viceversa, se Tizio optasse per la rivalutazione della sua partecipazione, prima della cessione, e se il valore periziato coincidesse con il prezzo della cessione, non emergerebbe alcuna plusvalenza tassabile. In questo modo, Tizio pagherebbe "solo" il costo della rivalutazione.

$$16\% * 1.000.000 \text{ €} = 160.000 \text{ €}$$

*imposta da pagare*

#### Quando non conviene "rivalutare"

Sempronio detiene il 100% di Beta Spa, non quotata  
Il valore periziato è pari a 1.000.000 €  
Il valore fiscale di carico di Sempronio della partecipazione è pari a 600.000 €

#### OPZIONE A

Se Sempronio vendesse a Mevio la partecipazione per 1.000.000 €, Sempronio sconterebbe le imposte calcolate sulla differenza tra:  
il valore fiscale di carico (600.000 €)  
e il valore della cessione (1.000.000 €),  
ossia 400.000 € a cui applicherebbe il 26%.

$$400.000 \text{ €} * 26\% = 104.000 \text{ €}$$

#### OPZIONE B

Viceversa, se Sempronio optasse per la rivalutazione della sua partecipazione, prima della cessione, e se il valore periziato coincidesse con il prezzo della cessione, non emergerebbe alcuna plusvalenza tassabile. In questo modo, Sempronio pagherebbe il costo della rivalutazione.

$$16\% * 1.000.000 \text{ €} = 160.000 \text{ €}$$

# 02 AFFRANCAMENTO QUOTE DI OICR E POLIZZE ASSICURATIVE

Altre due ipotesi di tassazione sostitutiva per affrancare eventuali futuri redditi riguardano le quote o azioni di organismi d'investimento collettivo del risparmio e i contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I e V.

### CHI PUÒ AFFRANCARE CHE COSA?

L'imposta sostitutiva, pari al 14%, è applicata, nel primo caso, sulla differenza tra valore delle quote o azioni al 31 dicembre 2022 e costo o valore fiscale di carico e, nel secondo caso, sulla differenza tra valore della riserva matematica al 31 dicembre 2022 e premi versati

**31 dicembre 2022**

**30 giugno 2023**

L'opzione è esercitata dal contribuente entro il 30 giugno 2023 per le quote, in quel momento, detenute. Sono esclusi gli strumenti detenuti in regime di risparmio gestito

**1° gennaio 2025**

Le polizze vita, per le quali si è optato per l'affrancamento, non possono essere riscattate prima del 1° gennaio 2025.



### QUALCHE ESEMPIO?



Il cliente sottoscrive una quota di OICR avente costo di sottoscrizione (i.e. costo fiscale) pari a 100. Al 31 dicembre 2022 il valore della quota è pari a 120. La differenza di 20 è oggetto di affrancamento, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva pari a 2,8. L'effetto immediato è l'aumento del costo fiscale della quota di 20 (100+20=120).

#### OPZIONE A

Il cliente cede la quota che, nel momento di cessione, vale 130. In tal caso, il provento (i.e. reddito di capitale) ordinariamente imponibile (con la ritenuta del 26%) sarebbe pari a 10 (130-120=10\*26%=2,6). L'imposta complessiva sarebbe pari a 5,4 (2,8 già pagati + 2,6), anziché 7,8 (ossia 30\*26%).

#### OPZIONE B

Il cliente cede la quota che, in quel momento, vale 110. In tal caso, la differenza negativa (-10) costituirebbe una minusvalenza deducibile.

# 03 NOVITÀ FISCALI PER AUTONOMI E IMPRESE

## 1 MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL REGIME FORFETARIO

Innalzato da 65.000,00 a 85.000,00 euro il limite di ricavi o compensi per accedere e permanere nel regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni\*.

Se si superano i 100.000,00 euro di ricavi o compensi, la fuoriuscita dal regime è immediata, con versamento dell'Iva sulla differenza, cioè calcolandola a partire dalle operazioni che portano allo sfioramento di quel tetto.

\*articolo 1, comma 54 e seguenti, legge 190/2014



## 2 FLAT TAX INCREMENTALE PER LE PERSONE CON PARTITE IVA

Per chi ha un'impresa o esercita un'attività che rientra nelle "arti o professioni", ma non ha un regime forfetario, è stato introdotto un meccanismo di tassazione alternativo, più vantaggioso dell'Irpef ordinaria.

In base a questo meccanismo, si può assoggettare a un'imposta sostitutiva del 15% - e fino a un massimo di 40.000,00 euro - la differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel 2023 e il maggior reddito dichiarato nei tre anni precedenti, ridotta di un importo pari al 5% di tale ultimo ammontare.

# 04 ALTRE NOVITÀ

### Detassazione dei premi di produttività dei lavoratori dipendenti

Ridotta dal 10% al 5%

per l'anno 2023, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa, fino a un massimo di 3.000,00 euro, ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari, l'anno prima, di redditi non superiori a 80.000,00 euro.

### Limite all'utilizzo del contante

Innalzato da 2.000 a 5.000 euro

a decorrere dal 1° gennaio 2023, il valore soglia oltre il quale scatta il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, sia persone fisiche sia persone giuridiche.

### Agevolazioni "PRIMA CASA" per under 36

Prorogate di un anno, fino al 31 dicembre 2023, le agevolazioni sull'acquisto della prima casa di abitazione per chi ha meno di 36 anni e Isee non superiore a 40.000,00 euro:

- esenzione dall'imposta di bollo ipotecaria e catastale sugli atti di trasferimento di proprietà o sugli atti traslativi/costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione (se la cessione è soggetta a Iva, spetta un credito d'imposta pari all'iva versata per l'acquisto)

- nessuna imposta sostitutiva sull'eventuale finanziamento.

### Assegno unico per figli a carico

- Dal 2023, importi maggiorati del 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno

- stesso incremento per ciascun figlio fino ai tre anni di età, se appartenente a un nucleo con tre o più figli e con Isee non superiore a 40.000,00 euro.

- Passa a 150 euro, aumentando quindi del 50%, la maggiorazione forfetaria di 100 euro mensili per i quattro o più figli.
- Rese strutturali, infine, le misure a favore dei figli disabili, inizialmente previste solo fino al 31 dicembre 2022.

Scarica l'infografica completa

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.